

ANATOCISMO nel CONTRATTO di CONTO CORRENTE BANCARIO

Evoluzione normativa, giurisprudenziale e posizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in merito all'anatocismo bancario.

di **PAOLO STELLA MONFREDINI** e **GIUSEPPINA CARRUBA**

dottore commercialista e revisore legale

dottore commercialista - Studio tributario societario Stella Monfredini Cremona – Milano

DEFINIZIONE di ANATOCISMO

L'anatocismo è attualmente disciplinato in via generale nel Codice civile dall'art. 1283 e per i profili bancari nel Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), oltre che dalla regolamentazione del Cicr (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio): si tratta in particolare dell'art. 120, co. 2, cui ha fatto seguito la delibera Cicr del 9 febbraio 2000⁽¹⁾. L'art. 1283 c.c. rubricato «*Anatocismo*», colloca quella che la consolidata tecnica bancaria definisce una **capitalizzazione periodica** degli **interessi** dovuti per l'utilizzo di un determinato capitale (concesso sotto forma di **apertura di credito in conto corrente o mutuo**) tale da contribuire a maturare altri interessi nei periodi successivi, tra le obbligazioni pecuniarie del Libro IV. In particolare l'art. 1283 c.c. stabilisce che «*in*

mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi».

La **produzione di interessi** sugli **interessi**, ovvero sulle somme liquidate, alle condizioni pattuite tra le parti, a mente dell'art. 1283 c.c., in mancanza di usi contrari, **avviene solo dal giorno della domanda giudiziale** e per **effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza**.

La **scadenza degli interessi si realizza tecnicamente**, secondo la periodicità pattuita dalle parti (trimestralmente, semestralmente o annualmente), **quando la Banca «liquida»** gli **interessi attivi** e quelli **passivi calcolati** sui **Numeri Banca** (dati dal prodotto tra i saldi per valuta giornalieri e il tasso pattuito per il numero di giorni in cui il saldo ha mantenuto lo stesso importo) e li **annota sul conto**.

L'annotazione sul conto degli interessi scaduti (cioè maturati nel periodo di liquidazione previsto contrattualmente) segna il momento in cui essi diventano liquidi ed esigibili. Se tali interessi vengono annotati nella stessa colonna dei movimenti da cui scaturisce il saldo di

⁽¹⁾ Con tale delibera il Cicr ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo che in ogni caso nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

RENDITE FINANZIARIE

periodo, aggiungendosi ad esso, ne costituiscono parte e producono a loro volta interessi debitori o creditori.

Se invece l'importo degli interessi liquidati viene **annotato** in una **colonna del conto a parte** quali «*Interessi dei periodi precedenti*» questi non si cumulano al saldo del conto e pertanto non maturano a loro volta interessi. Quindi, mentre nel **primo caso** la liquidazione comporta anche la capitalizzazione (e quindi la produzione di ulteriori interessi sugli interessi liquidati ed annotati), nel **secondo caso** la capitalizzazione non avviene alla medesima scadenza ma viene rimandata «*al giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza*».

Cosa succede dal momento dell'annotazione degli interessi scaduti? Se la Banca annota a debito del cliente **interessi scaduti** su di un **conto** che ha **saldo disponibile capiente**, il **credito** per interessi della Banca è **immediatamente estinto** (grazie alla disponibilità di risorse del cliente, per saldi (contabili) positivi) e pertanto il cliente ha adempiuto al suo debito per interessi disponendo, di somme risultanti a suo credito, che vengono ridotte. L'effetto anatocistico più «grave» invece si produce quando la Banca annota a debito del cliente **interessi scaduti** su di un **conto** che **non ha un saldo disponibile capiente** (ovvero che presenta un saldo negativo entro o addirittura oltre fido): in questo caso l'annotazione degli interessi nel produrre la **capitalizzazione** (per effetto della «confusione tra somme a debito e interessi a debito liquidati e annotati) **aumenta l'esposizione debitoria del cliente** indirizzandolo (se non intervengono rimesse solutorie) verso una situazione di sofferenza.

L'importanza delle **rimesse effettuate sul conto corrente** appare **cruciale** per la **decorrenza dei termini prescrizionali**.

La prescrizione decennale ordinariamente decorre dalla chiusura del conto corrente.

La sentenza della Corte di Cassazione S.U. 24418/2010 però ha stabilito il principio secondo cui l'annotazione di rimesse solutorie in conto (cioè a saldo definitivo di uno scoperto di conto, in quanto questo non risulti affidato o sia stato a debito oltre i limiti di fido), comporta che la **prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito decorra dalla registrazione contabile di tale rimessa**.

La «**natura**» della **rimessa** che finisce con il connotarla quale **ripristinatoria** di una disponibilità (se a copertura di un debito intra fido) o **solutoria** di un debito (se a copertura di un'esposizione extra fido o in un conto corrente non affidato), assume pertanto fondamentale **importanza** ai fini delle **decorrenza del periodo prescrizionale**.

Quindi, mentre la **nullità della clausola di capitalizzazione può essere fatta valere senza tempo** (in quanto imprescrittibile), l'**azione di ripetizione dell'indebito si prescrive in dieci anni** dalla data in cui si è verificata la «soluzione» del rapporto o per intervenuta chiusura o per intervenuta rimessa solutoria in un conto ancora in essere ⁽²⁾. Si tenga poi conto di un altro aspetto di fondamentale importanza: la **differenziazione** tra rimesse «**solutorie**» e «**ripristinatorie**», **rileva** non solo ai fini della decorrenza del termine prescrizionale della relativa azione di ripetizione (nei termini anzidetti) ma ancor prima al **fine**

⁽²⁾ La Corte di Cassazione S.U. con la sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418, ha distinto le rimesse in conto corrente in due categorie: le rimesse ripristinatorie, che sono quelle eseguite in costanza di affidamento e nei limiti di fido concesso, per le quali vale la prescrizione decennale a decorrere dalla chiusura del rapporto e quelle solutorie, cioè eseguite in assenza o oltre l'affidamento, per le quali la prescrizione inizia a decorrere da ogni singolo addebito ritenuto illegittimo. La Corte ha stabilito la presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti in costanza di rapporto, e ciò in quanto il rapporto di conto corrente è un contratto di durata e non si esaurisce in un'unica operazione. Una diversa finalità dei versamenti – in particolare la natura solutoria dei medesimi – deve essere quindi inevitabilmente dimostrata da chi ne eccepisce l'esistenza, al fine di ottenere la diversa prescrizione applicabile in proprio favore. La Corte di Cassazione, con recente sentenza 26 febbraio 2014, n. 4518, ha precisato ancora che il principio enunciato con la sentenza 24418/2010, relativo alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, può essere applicato

degli effetti di ripetizione della domanda: la rimessa «solutoria», rappresentando un atto dispositivo, è ripetibile per l'intero, quella «ripristinatoria» non è ripetibile se non entro il limite (del pagamento) del saldo finale del conto.

SENTENZE della CASSAZIONE CIVILE del 1999

Sino al 1999, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e quella di merito riconoscevano la possibilità per la Banca di applicare una **capitalizzazione infrannuale** degli interessi (anche con diversa periodicità temporale per gli interessi creditori e quelli debitori) e la legittimità degli **interessi anatocistici** sulla base del fatto che il **comportamento della Banca veniva collocato** tra gli **usi di rango normativo e quindi derogatorio** delle **disposizioni dell'art. 1283 c.c.**

Le banche agivano sulla base delle **Norme Bancarie Uniformi** (determinate dall'ABI) ottenendo, nel tempo, che le stesse venissero percepite e quindi considerate *de facto* come usi negoziali ⁽³⁾; a questo si aggiungeva la tolleranza da parte della giurisprudenza, del rinvio agli «usi di piazza».

Il 1999 fa da spartiacque tra la **disciplina precedentemente applicata** e legittimante l'anatocismo ed il **nuovo orientamento** del

Legislatore e della Corte di Cassazione e, di conseguenza, dei **giudici di merito**.

Nel 1999 venivano infatti pronunciate dalla Corte di Cassazione tre sentenze in tema di **anatocismo bancario**, con le quali fu rivisto l'orientamento precedente e sancita la **nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente**, in quanto basata su di un uso negoziale e non su un uso normativo come esige l'art. 1283 c.c. (si tratta delle sentenze **Cass. Civ. I 16 marzo 1999, n. 2374 - Cass. Civ., sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096 - Cass. Civ., sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507**).

Le sentenze del 1999 posero il divieto di applicazione dell'anatocismo (sia esso trimestrale, semestrale o annuale), cioè di una capitalizzazione infrannuale, basata per lo più su un uso negoziale e non normativo, ma rimaneva fuori discussione, e pertanto liberamente pattuibile dalle parti, la questione del momento nel quale le competenze dovevano e potevano essere liquidate dalla Banca.

D.LGS. 342/1999 e DELIBERA CICR 9 FEBBRAIO 2000

Come noto, il nuovo orientamento giurisprudenziale ha portato all'emanazione del **D.Lgs. 342/1999**: in particolare con l'art. 25, co. 1, 2, 3, intervenendo sull'art. 120 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), il Legislatore ha introdotto una **disciplina speciale in materia di anatocismo bancario** ⁽⁴⁾, che ha sostanzialmente **legittimato l'anatocismo** a decorrere dal 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera Cicr), **purché la clausola che lo preveda sia conforme** alle condizioni dettate dalla delibera Cicr (artt. 2 e 6), ovvero:

1) sia prevista **pari periodicità** (medesima per banca e cliente) di capitalizzazione degli interessi creditori e

anche alla ripetizione degli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto e dunque non solo alla ripetizione di addebiti di interessi anatocistici. Pertanto la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie può essere applicata anche al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto. La Corte di Cassazione, ha stabilito la presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti in costanza di rapporto, pertanto una diversa finalità dei versamenti - in particolare la natura solutoria dei medesimi - deve essere dimostrata da chi ne eccepisce l'esistenza, al fine di ottenere la diversa prescrizione applicabile in proprio favore.

⁽³⁾ Per approfondimenti R. Cafaro «Il conto corrente bancario», pagg. 74 e segg., Milano.

RENDITE FINANZIARIE

debitori (**condizione di reciprocità**), quindi specificata la durata del periodo trascorso il quale si procede alla capitalizzazione degli interessi;

2) **sia indicato**, oltre che il **Tan** (tasso annuo nominale) ⁽⁵⁾, anche il **Tae** (tasso annuo effettivo) ⁽⁶⁾, vale a dire l'effettivo tasso di interessi creditori e debitori che è conseguenza dell'incidenza sul tasso annuo nominale della capitalizzazione degli interessi alle periodicità previste in contratto.

Alcune sentenze di merito ⁽⁷⁾ hanno sanzionato gli Istituti di credito con l'inefficacia della clausola anatocistica (alla stessa stregua della mancanza di indicazione del **Tae** nel contratto) nei casi in cui i contratti di conto corrente, pur prevedendo la clausola di capitalizzazione degli interessi con periodicità trimestrali in condizione di reciprocità, non evidenziavano il **tasso annuo effettivo creditore** a favore del cliente **coincidente al tasso annuo nominale**, a differenza del **tasso annuo effettivo debitore** a carico del cliente esposto correttamente in **misura superiore a quella nominale** per effetto della **capitalizzazione trimestrale**;

3) la **clausola anatocistica** sia specificatamente approvata per iscritto da **parte del cliente**, alla stregua delle altre clausole vessatorie (di cui all'art. 1341, co. 2, c.c.). Si ricorda in merito che la tutela del consumatore, nei contratti bancari, è **garantita** dalle norme sulla trasparenza del **Titolo VI del Testo Unico Bancario** (D.Lgs. 385/1993) e dal **Codice del Consumo** (D.Lgs. 106/2005). Anche l'Abi e la Banca d'Italia, nel tempo hanno provveduto a dare indicazioni alle banche perché non inserissero nei contratti bancari clausole determinanti un **assetto non equilibrato** degli interessi delle parti contraenti ⁽⁸⁾.

Per i **contratti antecedenti alla delibera 9 febbraio 2000 del Cidr**, è necessario **distinguere** tra quei contratti in cui la **clausola anatocistica** era prevista in virtù del **rimando agli**

«**usi di piazza**» (e pertanto nulla) e **quelli** in cui, invece, la **capitalizzazione** era **oggetto di pattuizione** tra le **parti** e come tale validamente determinata nell'ambito di un contratto scritto, firmato e avente data certa.

In entrambi i casi, per il periodo successivo al 22 aprile 2000, la validità della capitalizzazione è vincolata al corretto adeguamento alle disposizioni Cidr. L'adeguamento alle nuove regole sulla capitalizzazione dei contratti già in essere alla data di efficacia della delibera Cidr ed in particolare alla medesima periodicità prevista dall'art. 2 della delibera per i contratti di conto corrente, trova la condizio-

⁽⁴⁾ In particolare:

-con il comma 1 veniva modificata la rubrica da «Decorrenza delle valute» a «Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi»;

-con il comma 2 veniva aggiunto all'art. 120 Tub un secondo comma che rendeva ammissibile l'anatocismo bancario a condizioni di reciprocità (demandando al Cidr di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente venisse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori);

-con il comma 3 veniva inserita una disciplina transitoria e di sanatoria per il passato. In particolare tale comma - intitolato «Disposizioni transitorie» - si occupava di sanare i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera (adottata ai sensi del co. 2 del Cidr in data 2 aprile 2000) salvando l'efficacia delle clausole anatocistiche e stabilendo che esse dovessero essere adeguate alle disposizioni della delibera secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Cidr (che avrebbe previsto un'approvazione specifica per iscritto della clientela, ove le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. Solo ove non fossero state peggiorative se ne ammetteva un adeguamento generale entro il 30 giugno 2000 mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dovendosi però fornire notizia per iscritto alla clientela delle nuove condizioni alla prima occasione utile e comunque entro il 31 dicembre 2000).

Il terzo comma dell'art. 25, D.Lgs. 342/1999 in attuazione del quale sarebbe stato emanato successivamente l'art. 7 della delibera Cidr 9 febbraio 2000, verrà poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2000, n. 425. Conseguentemente è venuta meno la disposizione transitoria finalizzata a salvare la validità ed efficacia delle clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera Cidr.

I restanti sette articoli della delibera Cidr, invece, continuano ad avere applicazione in quanto emanati in attuazione dell'art. 25, co. 2, D.Lgs. 342/1999, non coinvolto dalla declaratoria di incostituzionalità.

⁽⁵⁾ La Banca d'Italia definisce il **Tan** come «il tasso d'interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull'erogazione di un finanziamento».

⁽⁶⁾ L'art. 6 della delibera Cidr del 9 febbraio 2000 stabilisce che «nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».

⁽⁷⁾ Cfr. Trib. Grosseto decreto 2 luglio 2006, n. 1431 registro decreti ingiuntivi; Trib. Reggio Emilia ord. 7 gennaio 2009, n. 7603/07.

⁽⁸⁾ Cfr. provvedimento Banca d'Italia n. 12/94 e circolare Abi 3 febbraio 1995, n. 739.

ne per la validità nell'art 7 della delibera che prevede che *«le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela»*.

Si tenga presente che per quei **contratti** in cui la **capitalizzazione** era stata **applicata** in **virtù** dei cd. **«usi di piazza»**, l'**adeguamento** alla **delibera** comporta di fatto una **pattuizione ex novo**, come tale soggetta a forma scritta e specifica approvazione da parte del cliente.

Nei casi in cui, invece, la **capitalizzazione** e rispettiva **periodicità** erano già state determinate e **indicate** tra le **condizioni** del **contratto** iniziale senza alcun rinvio agli usi di piazza, la periodicità di capitalizzazione a favore del cliente (per gli interessi creditor) risultava essere generalmente a cadenza meno frequente nel tempo rispetto a quella degli interessi debitori (quindi a favore della Banca) con l'effetto che mentre gli **interessi creditor** liquidati a favore del cliente venivano capitalizzati normalmente con periodicità annuale o semestrale, **quelli** a suo **debito** venivano capitalizzati usualmente a cadenza trimestrale. In questo modo, la **differenza** di **«velocità»** delle due capitalizzazioni, risultava generalmente a fa-

vore della **Banca** che vedeva riconoscersi interessi entro periodi più brevi rispetto a quelli in cui essa li riconosceva al cliente, con la conseguente trasformazione degli interessi maturati a suo favore in capitale un numero di volte all'anno maggiore rispetto a quello concesso al cliente in relazione agli interessi maturati a suo credito. Con l'**entrata in vigore** della **delibera Cicr**, il **sistema è stato adeguato**, di modo che le **due «velocità»** di **capitalizzazione** sono state **equiparate/eguagliate** eliminando, in termini «temporali», la posizione di favore delle Banche rispetto ai clienti. Nella maggior parte dei casi, per questi contratti l'adeguamento alla delibera è stato di tipo migliorativo per il cliente, con la conseguenza che la Banca ha potuto provvedervi mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e mediante notizia al cliente alla prima occasione utile (entro il 31 dicembre 2000).

Nei **casi** invece in cui l'**adeguamento fosse risultato peggiorativo** per il cliente, la **Banca aveva l'obbligo** di **sottoporre ad approvazione** la **nuova condizione** (al pari di qualunque altra clausola vessatoria), non potendosi limitare ad un'informativa generale. Oggi molti quesiti posti dai Giudici nell'ambito di consulenze tecniche di ufficio, richiedono la verifica dell'adeguamento alla delibera Cicr; è necessario fare molta attenzione e verificare l'esistenza di un contratto di conto corrente scritto, firmato, di data certa, in cui la periodicità di capitalizzazione fosse già prevista (*ab origine*) e la correttezza del successivo adeguamento secondo le prescrizioni Cicr (art. 7 della delibera 9 febbraio 2000), tenuto conto dell'effetto migliorativo o peggiorativo della «nuova» capitalizzazione ⁽⁹⁾.

Nel caso in cui si verifichi che la **capitalizzazione** degli interessi fosse regolata **secondo** gli **«usi di piazza»**, bisogna fare **attenzione** se, vista la nullità della clausola per il periodo antecedente al 2000, vi sia stato l'**adeguamento** alla **delibera mediante approvazione scritta**

RENDITE FINANZIARIE

del **cliente**; è quindi necessario verificare il comportamento tenuto dall'Istituto bancario, da cui deriva la validità della capitalizzazione per il periodo post delibera Cicr.

**INTERVENTO della CORTE
di CASSAZIONE S.U.:
SENTENZE 21095/2004
e 24418/2010**

La **Corte di Cassazione**, ritenendo la questione di particolare importanza, è tornata a pronunciarsi in Sezioni Unite, con la **sentenza** anche con riferimento alla questione di diritto relativa alla rilevanza d'ufficio (dichiarata legittima).

La **sentenza 4 novembre 2004, n. 21095 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha sancito definitivamente la nullità delle clausole anatocistiche** basate su «usi di piazza» con riferimento ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera Cicr del 2000 (e successivamente per quei casi di mancato rispetto delle prescrizioni della delibera) ed ha fissato il principio secondo cui, **riconosciuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, non possa essere riconosciuta una capitalizzazione con diversa periodicità né tanto meno una capitalizzazione annuale** ⁽¹⁰⁾.

In realtà gli orientamenti giurisprudenziali di merito susseguitisi negli anni sono stati contrastanti, prevedendo in alcuni casi una sostituzione della capitalizzazione trimestrale con una annuale ⁽¹¹⁾ e in altri casi l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione ⁽¹²⁾.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate poi ancora a pronunciarsi con la **sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418**, con riferimento a rapporti di conto corrente svolti (accesi e chiusi) prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 342/1999 e della delibera Ci-

cr del 2000, le cui norme pertanto risultano non applicabili. Anche in questo caso è stata **ribadita la nullità della clausola anatocistica** basata su «usi piazza» da cui discende che gli **interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione**.

Se quindi l'**anatocismo** basato sugli «usi di piazza» è stato dichiarato nullo e le banche non lo avrebbero dovuto applicare sin dall'origine del rapporto, ne consegue che il correntista ha il diritto di richiedere che la Banca gli riconosca l'effetto economico derivato dalla capitalizzazione.

La ricostruzione del rapporto che andrà quindi ad operare il perito chiamato a quantificare l'eventuale credito vantato dal cliente verso la Banca (nel caso di richiesta di ripetizione dell'indebitato da parte del cliente) o l'esatto credito vantato dalla Banca verso un cliente insolvente, si baserà sulla sostituzione del regime di capitalizzazione composta (utilizzato dalla Banca) con quello di capitalizzazione cd. ad **interessi semplici**, nel quale gli interessi periodicamente liquidati non possono mai venire sommati al capitale ma solo evidenziati a parte in modo da non poter produrre a loro volta ulteriori interessi. Può accadere che, sulla base dei nuovi conteggi, determinati secondo le indicazioni del quesito poste dal Giudice, si rilevino,

⁽⁹⁾ Si veda Abf Collegio di Milano decisione 12 maggio 2010, n. 346, secondo cui l'entrata in vigore dell'art. 25, co. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, contenente la nuova normativa sulle modalità di calcolo degli interessi, ha comportato infatti la caducazione di ogni censura di anatocismo per quei conti cui venga applicata la stessa periodicità di calcolo degli interessi sia attivi che passivi. Alla luce dell'adeguamento dell'intermediario alle disposizioni vigenti, non può trovare dunque fondamento la pretesa del ricorrente circa indebite contabilizzazioni di interessi anatocistici.

Si veda anche Abf Collegio di Roma decisione 12 novembre 2010, n. 1308.

⁽¹⁰⁾ Per approfondimenti si veda R. Di Napoli, «Anatocismo e vizi nei contratti bancari», pagg. 100 e segg., Rimini.

⁽¹¹⁾ Cfr. Trib. Terni, 16 gennaio 2001 – Trib. Firenze, 27 novembre 2006 – Trib. Civitavecchia, 5 novembre 2007.

⁽¹²⁾ Cfr. Trib. Pescara, 18 novembre 2005 – Trib. Napoli, 19 dicembre 2004.

oltre che minori interessi a debito, anche un ammontare di interessi a credito maggiore. In tali casi è necessario valutare le possibili conseguenze fiscali ad essi ricollegabili ⁽¹³⁾.

Si tenga conto che la **validità o meno della capitalizzazione operata dalla Banca, rileva sotto diversi aspetti**, non ultimo quello della rilevazione di un eventuale superamento del tasso soglia usura.

Infatti la composizione dei numeri a cui rapportare le competenze addebitate sul conto (stiamo parlando naturalmente di un conto affidato) comprende importi derivanti dalla capitalizzazione operata dalla Banca (cioè saldi la cui misura è comprensiva degli addebiti per interessi maturati) quindi «affetti» da anatocismo. Epurare quei numeri dell'effetto anatocistico per il calcolo del Teg (Tasso effettivo globale) da confrontare con la soglia di periodo per la verifica usura, vuol dire abbassare il denominatore della formula ⁽¹⁴⁾, causando quasi sicuramente l'effetto di alzare la misura del tasso effettivo. In realtà se vogliamo epurare i numeri dall'effetto anatocistico (sostituendo quindi la capitalizzazione composta con quella semplice) non possiamo considerare a numeratore gli interessi indicati nello scalare perché quelli, di fatto, con la sostituzione operata, non sarebbero stati imputati al conto ma solo liquidati e registrati in un'apposita colonna.

In altre parole se viene **riconosciuta la nullità della capitalizzazione**, bisogna

tenere **distinti i calcoli** eseguiti per la **quantificazione dell'effetto anatocistico** (pagato alla Banca) che verranno eseguiti nella direzione di individuare la differenza tra gli interessi maturati sui saldi di conto con e senza la capitalizzazione degli interessi del periodo precedentemente liquidato e **quelli eseguiti per la verifica usura** che dovranno essere condotti sulla base dei dati effettivi, cioè dei numeri Banca risultanti dagli scalari consegnati dalla Banca e delle competenze effettivamente liquidate e addebitate sul conto ⁽¹⁵⁾.

ULTIMI INTERVENTI NORMATIVI

La **legge di stabilità 2014** (L. 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 infatti è intervenuta a **modificare la disciplina dell'anatocismo bancario**, introdotto dall'art. 25, co. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1283 c.c. Tale comma infatti, ha stabilito che «*all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 venisse sostituito dal seguente:*

“2. Il Cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la **stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori**;

b) **gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale**».

La norma, diversamente da come aveva fatto

⁽¹³⁾ Art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

⁽¹⁴⁾ La formula a cui ci si riferisce è quella diffusa da Banca d'Italia con le sue istruzioni (ultime del 2009), secondo cui:

$$TEG = \frac{(\text{interessi} \times 36.500)}{\text{Numeri debitori}} + \frac{(\text{Oneri annualizzati} \times 100)}{\text{Accordato}}$$

⁽¹⁵⁾ Si vedano le Istruzioni emanate da Banca d'Italia «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» e i «Principi interpretativi e criteri di valutazione in funzione dell'accertamento del reato di usura» della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino - Gruppo riciclaggio e materie affini in *Il Caso.it*, III, 320 - pubb. il 12 maggio 2014.

RENDITE FINANZIARIE

nel 1999, rinviando al Ccir la definizione delle modalità e criteri per la **produzione di interessi sugli interessi** nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, stavolta affida al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio la definizione delle modalità e dei criteri di produzione degli **interessi sulle operazioni**, cioè in che modo la Banca deve liquidare gli interessi sulle operazioni registrate in conto.

In particolare la lettera a), si occupa di garantire la coincidenza temporale della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, mentre la lettera b), elimina l'anatocismo degli interessi liquidati (il legislatore ha usato erroneamente il termine capitalizzati anziché conteggiati). Tale norma è stata fortemente contrastata dagli Istituti Bancari, per la forte imprecisione e atecnicità, considerato anche che pur prevedendo la necessità di una delibera Ccir di attuazione, la norma, di fatto, ha abolito l'anatocismo bancario, senza tener conto di una serie di aspetti critici, sollevati dagli istituti bancari.

In pratica la norma prevede che quando vengono contabilizzati gli interessi (giornalmente, mensilmente, trimestralmente, semestralmente, annualmente) questi non devono confluire, come avveniva prima, nella sorte capitale, ma essere contabilizzati a parte, non dando luogo ad alcuna capitalizzazione, creando così un «monte interessi» da liquidazione periodica di interessi che non si capitalizza e che, dunque, non va confuso con il capitale principale. Ovviamente il saldo del conto viene dato dalla somma del capitale con il monte interessi. Si segnala un ulteriore intervento normativo in materia attraverso l'art. 31, D.L. 91/2014 che è stato però successivamente soppresso dalla legge di

conversione 11 agosto 2014, n. 116 (16).

Il tema dell'**anatocismo** è ormai da tempo al **centro di numerosissimi interventi giurisprudenziali oltre che dell'Arbitro Bancario Finanziario**, certamente **non alleggerito da interventi legislativi tecnicamente poco precisi o interventi regolamentari che tardano ad arrivare**, considerato anche che la capitalizzazione degli interessi, come visto, coinvolge il regolare funzionamento e la validità del conto sotto molti aspetti (prescrizionali, usura) (17).

(16) L'art. 31, D.L. 91/2014 dispone una nuova sostituzione del comma 2, art. 120, Tub. In particolare, il comma 2, art. 120, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «2. Il Ccir stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre».

2. Fino all'entrata in vigore della delibera del Ccir prevista dal co. 2, art. 120, D.Lgs. 385/1993, continua ad applicarsi la delibera del Ccir 9 febbraio 2000, recante «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, co. 2 del Testo Unico Bancario, come modificato dall'art. 25, D.Lgs. 342/1999)», fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

3. La periodicità di cui al co. 2, art. 120, D.Lgs. 385/1993, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'art. 118, D.Lgs. 385/1993. Secondo tale ultimo intervento normativo, l'anatocismo sarebbe tornato ad essere «lecito», anche se relativamente alla sola capitalizzazione annuale.

La legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 ha soppresso l'art. 31, D.L. 91/2014 e pertanto torna ad essere efficace il testo del secondo comma dell'art. 120, Tub nella versione da ultimo modificata dalla legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014.

(17) Si vedano in tema di anatocismo, anche: Tribunale di Benvento sent. 19 novembre 2012, n. 1936; Tribunale di Napoli, II sez. civile, 20 gennaio 2012, n. 749; Tribunale di Bergamo, II sez. civile, 1138/2006; Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino, 17 luglio 2014; ordinanza Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri, del 10 aprile 2014.

Abf Collegio Centro decisione del 21 febbraio 2014, n. 987; Abf Collegio Sud decisione 18 febbraio 2014, n. 941 e 19 febbraio 2014, n. 945; Abf Collegio di Napoli decisione del 09 agosto 2012, n. 2756.